

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 07/02/2020

FATTO

In data 22/11/2012, la ricorrente stipulava un contratto di prestito per un importo lordo finanziato di euro 24.000,00, da rimborsare in 120 rate di euro 200,00 ciascuna, mediante conferimento di mandato irrevocabile a trattenere quote della sua retribuzione mensile.

Tale finanziamento era estinto anticipatamente nel 2016, in corrispondenza della rata nr. 48, previo apposito conteggio estintivo redatto il 9/11/2016.

Con ricorso protocollato il 6/3/2019, la ricorrente, assistito da una società di consulenza di sua fiducia, dopo avere invano esperito reclamo, si è rivolta a questo Arbitro, chiedendo che l'intermediario convenuto le rimborsi, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e sulla base del criterio *pro rata temporis*, la complessiva somma di euro 2.698,00 per le quote della commissione dell'intermediario mandante, della commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento, della commissione dell'intermediario mandatario di gestione del finanziamento, della provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede e dei costi assicurativi, secondo la sua prospettazione pagate ma non maturate a seguito della prefata estinzione anticipata.

Parte istante ha chiesto, altresì, euro 250,00 per rimborso delle spese legali e finanziarie sostenute.

Con le sue controdeduzioni, l'intermediario convenuto ha rilevato ed eccepito:



- che il contratto sottoscritto dalla ricorrente descriveva in modo chiaro tutti i costi posti a carico della cliente, distinguendo gli oneri *up front* da quelli *recurring*;
- che il finanziamento de quo era stato estinto alla scadenza della 48^a rata (e non della 45^a rata come supposto dalla ricorrente);
- che, in sede di emissione del conteggio di anticipata estinzione, aveva già provveduto all'abbuono, secondo un criterio proporzionale, di euro 360,00 quanto alle commissioni anticipatamente incassate dalla mandante e di euro 338,70 relativamente alle commissioni per l'attività di gestione del prestito;
- la natura *up front* delle commissioni di accensione del finanziamento, previste al punto B del contratto;
- che la provvigione corrisposta all'agente, di cui al punto D) del contratto, era anch'essa da intendersi *up front* e come tale non retrocedibile, perché legata alla fase prodromica alla stipulazione del contratto.

Alla luce delle suesposte considerazioni l'intermediario ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'incoato ricorso.

Con nota trasmessa il 16/4/2019, parte istante ha comunicato di non aver nulla da replicare alle controdeduzioni ex adverso presentate.

DIRITTO

La domanda proposta dalla ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del pattuito finanziamento a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Tale diritto trova il suo espresso riconoscimento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B. che, com'è noto, così testualmente dispone: "*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*".

E' da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l'espressione "*costo totale del credito*", in essa contenuto, risulta definita dall'art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*".

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che "*Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le sue conseguenze applicative rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad



attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferivano alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento, integralmente esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Non appare superfluo aggiungere che, nello specifico caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, nella sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), ossia il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale), come desumibile dal piano di ammortamento.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *“la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”.*

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF con la predetta decisione n. 26525/2019, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, delle voci di costo che vengono in esso in rilievo, per valutare se e in che misura la domanda di rimborso formulata da parte istante possa trovare accoglimento.

In particolare, l'esame delle voci commissionali oggetto di vertenza consente di affermare quanto segue:

- la commissione dell'intermediario mandante, addebitata sub lettera A del contratto per euro 600,00 è prevista a copertura di diverse specifiche attività, alcune delle quali di natura indubbiamente *recurring*, mentre altre di carattere invece *up front*; avuto riguardo alle previsioni contrattuali in tema di rimborso della detta commissione di euro 600,00 e dei più recenti orientamenti condivisi dai Collegi, è da riconoscersi che la



- parte *up front* della detta voce di costo non possa essere superiore alla cifra di euro 200,00, sicché la residua porzione *recurring* ammonta ad euro 400,00;
- d'indole *recurring* è, ad avviso di questo Collegio, la commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento, pari ad euro 1.317,12, contemplata alla lettera B del documento contrattuale; dalla lettura della clausola che la prevede, si evince, infatti, che essa fu pattuita, senza distinzione al suo interno dei rispettivi costi, a copertura anche di prestazioni relative alla "esecuzione del contratto" e dell'attività di "archiviazione documentazione per il periodo previsto dalla legislazione vigente"; diciture queste che, secondo le più recenti posizioni condivise dei Collegi, devono indurre a ritenere la natura *recurring* della commissione in esame;
 - del pari *recurring* è la commissione per l'intermediario mandatario di gestione del finanziamento, prevista a carico della ricorrente alla lettera C) del contratto nella misura di euro 564,48; trattasi, infatti, di un costo espressamente riferito ad una serie di adempimenti di natura continuativa, afferenti la "gestione del finanziamento durante la vita del piano di ammortamento" che, per testuale previsione contrattuale "sono rapportati alla durata del finanziamento e maturano nel corso del rapporto";
 - viceversa, ha natura *up front* la provvigione, prevista alla lettera D) del testo contrattuale in misura percentuale al 9,90% del capitale lordo mutuato e, perciò, in complessivi euro 2.376,00, anticipatamente versata dalla cliente per il tramite dell'intermediario e destinata a remunerare l'attività di soggetti operanti nel collocamento fuori sede del finanziamento a fronte delle seguenti analitiche preliminari attività: "concorrere alle attività istruttorie del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contabili, per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata, per ogni altra attività afferente la conclusione dell'affare".

Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della vita residua del finanziamento anticipatamente estinto (72 rate residue rispetto alle 120 inizialmente previste), della necessità di applicare, in ossequio alla richiamata decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, un criterio misto di rimborso - e cioè il *pro rata* per le voci di costo sopra qualificate come *recurring* e la curva degli interessi per quelle, invece, qualificate come *up front* - alla ricorrente sarebbero, dunque, spettati in rimborso, ad esito della prematura estinzione del prestito in disamina, complessivi euro 2.372,67 di cui: euro 240,00 per la porzione *up front* della commissione della mandante, euro 77,93 per la porzione *recurring* della detta commissione della mandante, euro 790,27 per la commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento, euro 338,69 per la commissione per l'intermediario mandatario di gestione del finanziamento ed euro 925,78 per la provvigione agente.

Non sfugge al Collegio che alla ricorrente sono stati già retrocessi in conteggio estintivo per oneri commissionali euro 360,00 ed euro 338,70, di guisa che, rispetto all'importo complessivo di euro 2.372,67 che sarebbe stato dovuto, l'intermediario va qui dichiarato tenuto a retrocedere a parte istante la residua differenza di euro 1.673,97.

Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta di pagamento delle spese di assistenza professionale, stante il carattere seriale della tipologia di vertenza in disamina e il conseguente orientamento dei Collegi ABF consolidatosi al riguardo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.673,97.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI